

La presente è una traduzione del testo originale tedesco.
Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

3° dipartimento

Zurigo, 20 dicembre 2022

Istruzioni tecniche – Allegato alla Nota sullo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC)

Le presenti Istruzioni tecniche costituiscono un complemento alla Nota sullo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC), di seguito denominata «nota». Esse definiscono i termini contenuti nel «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito», disciplinano lo scambio di dati tra la banca e la BNS, descrivono la procedura di trasferimento delle garanzie e illustrano le modalità di versamento e di rimborso del prestito.

Prima di inviare alla BNS il «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito» si raccomanda di leggere la versione più recente di queste istruzioni nonché di scaricare dal sito Internet della BNS¹ il suddetto modulo aggiornato. In questo modo si evitano eventuali trasmissioni errate.

1. Osservazioni generali

Lo schema SRC è finalizzato al rifinanziamento dei crediti direttamente o indirettamente coperti da fidejussioni o altre garanzie rilasciate dalla Confederazione o da un Cantone, o da entrambi congiuntamente. Nel documento «Programmi di fidejussioni e garanzie ammessi nel quadro dell'SRC», anch'esso allegato alla nota, è riportato un elenco esaustivo dei programmi di credito ammissibili.

Le garanzie ammesse sono definite nel contratto di garanzia e nella nota. Per quanto concerne i requisiti della copertura, i prodotti creditizi ammessi, l'ammissibilità dei crediti in caso di fallimento del mutuatario e i pagamenti del fornitore della protezione, la notifica ai mutuatari e la rinuncia alla compensazione nonché il trasferimento di garanzie supplementari occorre osservare i punti indicati di seguito.

¹ https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_crf

1.1 Requisiti della copertura e prodotti creditizi ammessi

Il valore computabile dei crediti ceduti deve coprire in ogni tempo almeno il prestito in essere della BNS. Si raccomanda alla banca di detenere un livello adeguato di sovracopertura. In caso contrario sussiste il rischio di una copertura insufficiente, in particolare a seguito di rimborsi non programmati dei mutuatari o di pagamenti dei fornitori di protezione, che costituisce una violazione degli obblighi contrattuali da parte della banca.

In base al contratto di garanzia, i crediti ceduti devono essere esaminati relativamente alla presenza di eventi di sostituzione almeno una volta per giorno lavorativo bancario. Un evento di sostituzione si ha in particolare quando il mutuatario rimborsa, in tutto o in parte, un credito ceduto. Se il rimborso avviene anzitempo e senza preavviso, al più tardi un giorno lavorativo bancario dopo la ricezione del pagamento il credito ceduto deve essere sostituito, ovvero deve esserne disposto il rtrasferimento.

I crediti in conto corrente e gli anticipi con scadenza fissa sono ammessi. Possono essere tuttavia ceduti soltanto i crediti effettivamente in essere, non le linee di credito ancora inutilizzate.

La durata residua dei crediti ceduti deve ammontare sempre almeno a cinque giorni lavorativi bancari. La durata residua dei crediti in conto corrente e degli anticipi con scadenza fissa corrisponde alla durata residua del relativo contratto.

1.2 Fallimento del mutuatario e pagamenti del fornitore della protezione

Non è consentito cedere crediti di mutuatari in stato di fallimento.

Se il fallimento del mutuatario interviene dopo la cessione del credito alla BNS, non è necessario disporre immediatamente il rtrasferimento del credito ceduto (nessun evento di sostituzione).

Un evento di sostituzione sussiste per contro ogni qualvolta un fornitore di protezione (fideiussore/garante) effettua un pagamento. Dato che i crediti ceduti devono essere esaminati relativamente alla presenza di eventi di sostituzione almeno una volta per giorno lavorativo bancario, all'atto pratico ciò significa che, al più tardi un giorno lavorativo bancario dopo la ricezione del pagamento del fideiussore, i crediti ceduti devono essere sostituiti, ovvero deve esserne disposto il rtrasferimento. Occorre inoltre osservare il requisito della costanza della copertura del prestito in essere.

Se, nel caso di una garanzia ai sensi dell'art. 111 CO, al verificarsi dell'evento di garanzia un garante richiede il trasferimento anticipato dei crediti garantiti, gli stessi devono essere sostituiti, ovvero deve esserne disposto il rtrasferimento prima che la banca possa cederli ulteriormente al garante.

1.3 Notifica al mutuatario e rinuncia alla compensazione

Per i crediti ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 della Confederazione, concessi in base al precedente contratto di credito standard (versione 1.0), il cliente deve essere messo al corrente della cessione del credito alla BNS. Qualora la banca preveda di cedere crediti alla BNS, i clienti possono esserne informati fin dalla stesura del contratto. La notifica può avvenire anche tramite e-mail o circolare trasmessa ai mutuatari interessati. È altresì possibile comunicare l'informazione mediante apposita nota sull'estratto conto successivo alla cessione. La notifica può recare ad esempio il testo seguente: «La banca comunica di avvalersi della possibilità offerta dall'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e di cedere o aver ceduto alla BNS, a scopo di rifinanziamento, il credito derivante dal rapporto creditizio. La gestione dello stesso rimane in capo alla banca, vale a dire che, fino ad avviso contrario, eventuali pagamenti sono da effettuarsi come di consueto a favore della banca».

In presenza di una dichiarazione di rinuncia alla compensazione rilasciata dal mutuatario (tassativa per tutti i crediti, ad eccezione di quelli ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 della Confederazione, concessi in base al precedente contratto di credito standard (versione 1.0) di cui sopra) non è richiesta una notifica aggiuntiva; con la dichiarazione di rinuncia l'obbligo di notifica risulta soddisfatto e le banche possono contrassegnare con «yes» il campo «Il mutuatario è informato» nel modulo.

Secondo la versione riveduta del contratto di credito della Confederazione (versione 1.1), anche i crediti ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 implicano una dichiarazione di rinuncia alla compensazione. Per i crediti concessi in virtù del contratto standard riveduto non è richiesta una notifica aggiuntiva al mutuatario. I campi «Il mutuatario è informato» e «Rinuncia alla compensazione» possono essere contrassegnati con «yes».

1.4 Trasferimento ed esercizio di ulteriori garanzie

In base al contratto di garanzia e all'art. 20 della Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (precedentemente art. 21 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19), tutte le garanzie collegate ai crediti trasferiti passano alla BNS. Ciò vale non soltanto per le fideiussioni solidali secondo l'ordinanza in parola della Confederazione o per le garanzie e le fideiussioni cantonali in relazione alla pandemia da COVID-19, ma anche per eventuali ulteriori garanzie (accessorie) che la banca esige a copertura dei propri crediti. È possibile che la banca richieda garanzie supplementari, p. es. ulteriori fideiussioni, in particolare per i crediti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19. La banca non è tuttavia tenuta a compiere atti traslativi autonomi riguardo a tali garanzie supplementari (quali ad esempio il trasferimento del diritto di proprietà su una cartella ipotecaria eventualmente utilizzata come garanzia supplementare). È fatta salva la trasmissione di garanzie speciali conformemente a un accordo supplementare stipulato separatamente in casi particolari su richiesta della BNS.

La banca può continuare a far valere autonomamente le garanzie, anche se una garanzia supplementare dovesse coprire altri crediti della banca. Sussiste inoltre la possibilità di sostituire un credito ceduto alla BNS, nel qual caso oltre al credito vengono ritrasferite alla banca anche le garanzie.

2. Note esplicative sul «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito»

Il formato del «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito» non deve essere modificato, bensì va ripreso tale e quale. È ammesso solo detto modulo. Altri documenti come elenchi di posizioni (modificati) in formato Excel non possono essere inviati tramite eSurvey («Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess», procedura standard per l'SRC). Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti per ogni singolo invio.

L'indicazione di dati incompleti o errati può comportare l'impossibilità di elaborare le informazioni contenute nel modulo (file Excel) e il conseguente eventuale rifiuto di alcune garanzie o della richiesta in toto. Un modello di modulo correttamente compilato è disponibile sul sito Internet della BNS².

Qui di seguito riportiamo il significato dei campi da compilare nel modulo.

Codice di scambio dati – È il codice identificativo che la banca riceve dalla BNS dopo averla contattata (conformemente al punto 7 della nota) e dopo che entrambe le parti hanno firmato la documentazione contrattuale. Deve essere indicato a ogni invio. La banca può inviare il modulo per la prima volta solo il giorno seguente a quello in cui riceve il codice di scambio dati.

Importo nominale garantito – Qui va indicato l'importo del credito erogato al mutuatario e garantito dall'organizzazione di fideiussione o da un altro fideiussore/garante. Per i crediti ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 o per i crediti alle start-up garantiti congiuntamente dalla Confederazione e da un Cantone, questo campo corrisponde all'«Importo del credito (nominale)» in essere, dato che in questi programmi di credito la fideiussione ammonta al 100% del credito erogato. Per i crediti ai sensi dell'art. 4 l'importo da indicare è pari all'85% dell'«Importo del credito (nominale)» in essere. Per i programmi di credito garantiti esclusivamente dai Cantoni, la quota coperta da fideiussioni o altre garanzie può essere desunta dal rispettivo programma.

Prestito richiesto – È il campo destinato alla determinazione dell'importo di prestito desiderato da parte della banca richiedente liquidità. Il prestito richiesto corrisponde alla somma tra il prestito in essere ed eventuali aumenti o riduzioni. Gli interessi maturati sul prestito concesso dalla BNS non sono da considerare nel calcolo di questo importo; va indicato l'importo nominale, possibilmente arrotondato a CHF 100 000. La moneta è il franco svizzero. Qualora non sia richiesto un adeguamento del prestito, il campo «Prestito richiesto»


² https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_crf

va compilato inserendo l'importo del prestito in essere. Se si desidera rimborsare l'intero prestito, il valore del campo è zero. Questo campo non deve essere lasciato vuoto o contenere un valore negativo. Nel caso in cui in un dato giorno non sia inoltrato un modulo valido, nei sistemi rimane registrato l'ammontare del prestito richiesto indicato nell'ultima comunicazione correttamente trasmessa. Se però la banca procede a un rimborso, questo sarà considerato come una riduzione del prestito richiesto. Pertanto, il prestito in essere dopo deduzione del rimborso verrà registrato come nuovo prestito richiesto fino a quando non sarà pervenuto un modulo valido.

Data odierna – Qui deve essere inserita la data del giorno nel formato gg.mm.aaaa (data di invio del modulo). La mancata o errata indicazione della data comporta l'impossibilità di elaborare i dati e il conseguente rifiuto della richiesta di prestito.

ID credito – È il campo impiegato per l'identificazione dei crediti ceduti che può essere definito liberamente dalla banca richiedente liquidità. Vanno impiegati ID anonimizzati che non permettano di risalire all'identità del cliente.

ID programma – Questo campo va compilato con un codice alfanumerico nel modo seguente in base al garante e al tipo di programma di sostegno:



Il carattere *x* rappresenta l'organizzazione di fideiussione che garantisce il credito e va sostituito con i numeri 0, 1, 2, 3 o 4 secondo le indicazioni che seguono. I numeri 1, 2, 3 o 4 sono da indicare anche nel caso in cui il credito sia garantito da un'organizzazione di fideiussione nel quadro delle misure di sostegno per le start-up³.

- Numero «0»: nessuna garanzia da parte di un'organizzazione di fideiussione (p. es. per i crediti che sono garantiti direttamente dai Cantoni)
- Numero «1»: BG Ost-Süd / CF Sud
- Numero «2»: BG Mitte / CC Centre / CF Centro
- Numero «3»: BG Westschweiz / Cautionnement romand
- Numero «4»: BG SAFFA / CF SAFFA

³ <https://covid19.easygov.swiss/it/a-riguardo-delle-fideiussioni-per-le-start-up/>

La sequenza di quattro y tra i due punti rappresenta il garante. Per i crediti ai sensi dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 va sostituita dalla parola «BUND». Per i crediti coperti da fideiussioni o altre garanzie rilasciate da un Cantone, va inserita l'abbreviazione «KT» seguita dalla sigla del Cantone. Per esempio per i crediti garantiti dal Cantone di Zurigo occorre sostituire i caratteri y con la sigla «KTZH». Infine, per i crediti garantiti congiuntamente dalla Confederazione e da un Cantone (mediante fideiussioni o altre garanzie) va utilizzata l'abbreviazione «CH» seguita dalla sigla del Cantone. Per esempio, per un credito a una start-up garantito dalla Confederazione e dal Cantone di Neuchâtel, al posto delle y va scritto «CHNE».

La sequenza di quattro z rappresenta invece il tipo di credito. Per i crediti ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, ad esempio, va sostituita rispettivamente dalle sigle «ART3» e «ART4». Per i crediti che sono garantiti esclusivamente da un Cantone tramite fideiussioni o altre garanzie e che non sono legati a un programma di credito cantonale specifico per start-up, la sequenza va sostituita dalla parola «KANT». I crediti alle start-up che sono garantiti nel quadro di un programma di credito cantonale specifico per queste imprese o nel quadro del sistema di fideiussioni solidali predisposto dalla Confederazione congiuntamente ai Cantoni per le start-up vanno indicati con la sigla «STUP». I crediti riconducibili a programmi cantonali basati sull'Ordinanza COVID-19 casi di rigore della Confederazione devono essere contrassegnati con la sigla «HART». Altre abbreviazioni autorizzate sono riportate nell'allegato «Programmi di fideiussioni e garanzie ammessi nel quadro dell'SRC», dove sono elencati in forma tabellare tutti i programmi di credito ammessi per il rifinanziamento con il relativo codice «ID programma»⁴.

Persona di contatto – Questo campo deve essere compilato con una persona di contatto del mutuatario. Le informazioni di contatto del consulente non sono sufficienti.

Il mutuatario è informato – Questo campo deve essere contrassegnato con «yes», se la banca ha informato il mutuatario del fatto che i crediti destinati a garanzia vengono ceduti alla BNS. Qualora il mutuatario non sia (ancora) stato informato in merito, il campo va contrassegnato con «no». I crediti sono accettati in garanzia solo se il mutuatario interessato è stato informato dalla banca della loro cessione alla BNS. Una dichiarazione di rinuncia alla compensazione equivale alla notifica al mutuatario. In presenza di tale dichiarazione il campo può essere contrassegnato con «yes».

Data di inizio del prestito – Questo campo deve essere compilato, se possibile, con la data del primo versamento del credito. Per i crediti in conto corrente va indicata la data di inizio del relativo contratto.

Data di fine del prestito – Questo campo deve essere compilato con la data di scadenza del credito. Per i crediti in conto corrente va indicata la data di scadenza del relativo contratto. Per i crediti vantati nei confronti di mutuatari in stato di fallimento, nel campo «Data di fine del prestito» deve essere lasciata la data di scadenza del credito originario. La data di fine del

⁴ Vedi allegato «[Programmi di fideiussioni e garanzie ammessi nel quadro dell'SRC](#)»

prestito deve in ogni caso situarsi entro il termine al quale il fideiussore o il garante si impegnano a prestare la fideiussione o la garanzia.

Numero SIC – Il numero SIC della banca è riportato nel registro delle banche (file Excel), accessibile dall'indirizzo <https://www.six-group.com/interbank-clearing/de/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html> in tedesco e <https://www.six-group.com/interbank-clearing/fr/home/bank-master-data/download-bc-bank-master.html> in francese.

IDI mutuatario – Il numero di identificazione delle imprese (IDI)⁵ deve essere indicato tassativamente per i crediti ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e per i crediti erogati a imprese start-up garantiti congiuntamente dalla Confederazione e da un Cantone. Per i crediti ai sensi dell'art. 3 della suddetta ordinanza e per i crediti coperti da fideiussioni o altre garanzie rilasciate dai Cantoni, l'IDI va fornito se l'impresa ne è dotata. Il numero IDI serve a identificare il mutuatario.

Rinuncia alla compensazione – Questo campo deve essere contrassegnato con «yes», se la banca ha ottenuto dal mutuatario la rinuncia alla compensazione. In caso contrario va contrassegnato con «no». Fatta eccezione per i crediti ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, concessi in base al precedente contratto di credito⁶ della Confederazione, per tutti gli altri crediti è richiesta la rinuncia alla compensazione del mutuatario, affinché detti crediti possano fungere da garanzia nel quadro dell'SRC.

3. Scambio di dati

Per lo scambio di dati in relazione allo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC), la BNS utilizza il sistema di reporting online eSurvey. Ciò significa che il «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito» e i documenti eventualmente richiesti per i controlli a campione devono essere inviati tramite eSurvey. Per una corretta evasione della pratica, la selezione del tema eSurvey appropriato è fondamentale: «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess» per la trasmissione di moduli, «Vérifications aléatoires FRC»/«CRF-Stichproben» (controlli a campione nell'ambito dell'SRC) se si desidera inviare documenti per i controlli a campione. Anche la conferma da parte della BNS delle posizioni registrate con l'indicazione dei crediti trasferiti e del prestito in essere o richiesto è trasmessa tramite eSurvey. I dati in eSurvey sono accessibili soltanto alle persone debitamente autorizzate dall'amministratore eSurvey dell'istituto.

Mentre lo scambio di dati con informazioni relative al prestito in essere e ai singoli crediti avviene esclusivamente tramite eSurvey, gli avvisi di errore e di conferma sono inviati sia con eSurvey che per e-mail. La conferma via e-mail è trasmessa al mittente nonché alle persone

⁵ Disponibile all'indirizzo <https://www.uid.admin.ch/Search.aspx?lang=it>

⁶ Non vale per i contratti di credito basati sulla versione 1.1 o su una versione più recente.

riportate nel «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito», senza l'elenco delle posizioni in allegato.

La gestione degli indirizzi e-mail sul modulo nonché dei diritti di accesso a eSurvey e alla casella postale SRC è di competenza della banca (amministratore eSurvey). Per domande sugli aspetti tecnici di eSurvey scrivere a dataexchange@snb.ch o chiamare il numero +41 58 631 37 68.

Nel caso di un guasto tecnico di eSurvey la banca può, in via eccezionale e su espressa sollecitazione, inviare il «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito» per e-mail a crf@snb.ch. Non appena il sistema torna operativo, gli elenchi delle posizioni possono essere scaricati da eSurvey come di consueto.

Per lo scambio di e-mail la BNS supporta la crittografia TLS come default. Laddove è possibile usare la crittografia S/MIME, la trasmissione avviene con tale tecnologia. In tal caso, prima di procedere all'invio dei moduli, la banca deve trasmettere un'e-mail con firma digitale all'indirizzo crf@snb.ch indicando «Zertifikataustausch» nella riga dell'oggetto, qualora non l'abbia ancora fatto. La banca deve inoltre accertarsi di essere sempre in possesso di un certificato valido. A questo punto riceverà in risposta un'e-mail con firma digitale da crf@snb.ch che servirà per l'invio del modulo con crittografia S/MIME. Questa casella postale ha una finalità meramente tecnica e serve unicamente per la trasmissione del modulo in caso di indisponibilità di eSurvey e per lo scambio del certificato di crittografia; domande o commenti inviati a questa casella postale non saranno presi in considerazione. In caso di domande riguardo all'integrazione del certificato S/MIME nei sistemi della banca, si prega di rivolgersi al proprio servizio di supporto IT, il quale può a sua volta contattare l'assistenza tecnica della BNS (crf.support@snb.ch) per eventuali questioni di natura tecnica riguardo allo scambio di certificato e di e-mail. Al punto 6 delle presenti istruzioni sono indicati altri indirizzi da contattare per eventuali domande.

4. Note esplicative sulla procedura di cessione e ritrasferimento di crediti

Il modulo contenente i crediti da cedere alla BNS, compresi eventuali crediti già ceduti alla BNS, può essere inviato con frequenza giornaliera. Deve essere trasmesso via eSurvey previa selezione del tema «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess» entro e non oltre le ore 16.00. Non vanno (più) elencati i crediti di cui la banca ha richiesto la restituzione o che non soddisfano più i requisiti delle garanzie ammesse. La banca risponde dell'attualità dei dati trasmessi alla BNS. In particolare, è tenuta a esaminare le garanzie in merito alla presenza di eventi di sostituzione almeno una volta per giorno lavorativo bancario.

L'invio di un nuovo modulo non è necessario se la banca non intende, in un dato giorno, cedere nuovi crediti alla BNS o sollecitarne la restituzione o quando non sussistono eventi di sostituzione e l'importo del prestito non deve essere aumentato. Se la BNS non riceve un modulo valido, il totale dei crediti ceduti e l'importo del prestito in essere corrisponderanno

quindi a quelli del giorno prima. Nei sistemi anche il prestito richiesto rimarrà registrato con lo stesso ammontare del giorno prima. Se però la banca procede a un rimborso, questo sarà considerato come una riduzione del prestito richiesto. Pertanto, il prestito in essere dopo deduzione del rimborso risulterà automaticamente iscritto come nuovo prestito richiesto fino a quando non sarà pervenuto un modulo valido.

Se al momento dell'invio alla BNS il modulo non soddisfa i requisiti (dati mancanti, formato errato), esso non sarà accettato e non si procederà a cessioni né a ritrasferimenti. La banca riceverà una comunicazione con il motivo del rifiuto trasmessa via e-mail a tutti gli indirizzi indicati nel modulo nonché all'indirizzo del mittente. Queste notifiche vengono salvate anche in eSurvey sotto il tema «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess». Nel caso in cui siano invece i crediti ad essere registrati in modo errato o incompleto, essi non verranno presi in considerazione, ovvero saranno trattati come se non fossero riportati nell'elenco. La banca riceverà la comunicazione che uno o più crediti non possono essere considerati. Detta comunicazione sarà disponibile in eSurvey e inviata altresì per e-mail.

I crediti riportati nel modulo vengono registrati nei sistemi della BNS, a condizione che le informazioni siano complete e conformi ai requisiti definiti nel contratto. Il valore computabile dei crediti ceduti deve corrispondere almeno all'importo del prestito richiesto [nel caso di aumenti] ovvero al prestito effettivamente in essere [nel caso di riduzioni e in assenza di modifiche al prestito]. In caso contrario non si procederà a cessioni né a ritrasferimenti e continueranno a ritenersi ceduti alla BNS quei crediti che la BNS ha detenuto fino a tale momento nei suoi sistemi e che aveva precedentemente confermato alla banca.

Dopo ricezione di un modulo valido, la BNS conferma alla banca tramite eSurvey i crediti registrati in via definitiva nei propri sistemi e quindi validamente ceduti alla BNS, nonché il prestito in essere e quello richiesto. Inoltre, la banca riceve un'e-mail senza allegati attestante che il modulo è stato correttamente elaborato. Ciascuna banca cedente riceve ogni giorno lavorativo bancario dopo le ore 18.00 una comunicazione tramite eSurvey con le consistenze aggiornate fino a tale momento. La banca è tenuta a controllare gli elenchi delle posizioni. Eventuali irregolarità devono essere comunicate alla BNS al più tardi la mattina del successivo giorno lavorativo bancario.

Si raccomanda vivamente alla banca di detenere un livello adeguato di sovracopertura per evitare il rischio di una copertura insufficiente (dovuta ad esempio a indicazioni errate su alcuni crediti o a rimborsi non programmati). Per mantenere aggiornati i processi operativi si raccomanda inoltre di inviare un modulo almeno una volta a trimestre, anche in assenza di eventi di sostituzione o di modifiche all'importo del prestito.

4.1 Procedura per la richiesta di aumento del prestito

La procedura qui descritta si applica sia alle richieste di aumento di prestito che al primo versamento.

La banca trasmette alla BNS, tramite eSurvey, il modulo compilato in tutte le sue parti. Nel modulo devono essere indicati i nuovi crediti da cedere alla BNS nonché i crediti già ceduti. Non vanno (più) riportati nell'elenco i crediti di cui la banca ha richiesto la restituzione.

Se tutte le informazioni soddisfano i criteri richiesti dalla BNS e il valore computabile dei crediti ceduti [crediti da cedere e crediti già ceduti] corrisponde almeno all'importo del prestito richiesto, i crediti sono registrati nei sistemi della BNS e il versamento dell'importo aggiuntivo del prestito viene disposto per il giorno successivo alla data di valuta. La banca viene informata tramite e-mail ed eSurvey che il modulo è stato correttamente elaborato. L'elenco delle posizioni con i crediti ceduti alla BNS e informazioni sull'ammontare del prestito in essere e di quello richiesto viene salvato in eSurvey sotto il tema «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess».

Qualora la BNS non riesca a elaborare i dati pervenuti, ad esempio perché la copertura risulta insufficiente, la banca viene informata via e-mail ed eSurvey. La banca ha tempo fino alle ore 16.00 per inoltrare alla BNS un nuovo modulo tramite eSurvey.

4.2 Procedura per la richiesta di riduzione del prestito

La banca trasmette alla BNS, tramite eSurvey, il modulo compilato in tutte le sue parti. Nel modulo devono essere indicati i nuovi crediti da cedere alla BNS nonché i crediti già ceduti. Non vanno (più) riportati nell'elenco i crediti di cui la banca ha richiesto la restituzione.

Una riduzione del prestito è possibile in qualsiasi momento mediante rimborso (parziale) del prestito stesso. Tuttavia, prima che i crediti ceduti alla BNS possano essere ritrasferiti alla banca, il prestito deve essere rimborsato per un ammontare tale da garantire che in seguito al ritrasferimento dei crediti la copertura non diventi insufficiente. Qualora la copertura rimanente risulti superiore al prestito effettivamente in essere e al prestito richiesto, le garanzie che non figurano più sull'elenco (crediti di cui è richiesta la restituzione) vengono svincolate. Nel caso in cui il prestito sia stato rimborsato in toto e il modulo non riporti più alcuna garanzia, la totalità dei crediti ceduti viene ritrasferita alla banca. Qualora la BNS non riesca a elaborare i dati pervenuti, la banca viene informata via e-mail ed eSurvey.

In particolare, la banca viene informata qualora il valore computabile dei crediti da cedere o già ceduti risulti inferiore a quello del prestito in essere. Nella missiva la banca viene sollecitata a inviare un nuovo modulo entro le ore 16.00 o a effettuare un rimborso entro e non oltre le ore 17.30⁷. Il modulo è temporaneamente rifiutato. In caso di mancata ricezione in eSurvey di un modulo valido entro le ore 16.00, dopo le ore 17.30 la BNS procede a un'ulteriore verifica della copertura sul modulo precedentemente pervenuto e temporaneamente rifiutato. Se nel frattempo la BNS ha ricevuto un rimborso del prestito da parte della banca, di modo che il prestito effettivamente in essere risulti coperto dai crediti da cedere o già ceduti, il modulo viene accettato e la banca riceve un'apposita conferma tramite e-mail ed eSurvey. L'elenco delle posizioni con i crediti ceduti alla BNS e con le

⁷ Per poter essere inclusi nell'elaborazione di fine giornata SRC, i rimborsi devono essere effettuati entro le ore 17.30.

informazioni sull'ammontare del prestito in essere e di quello richiesto può essere scaricato da eSurvey sotto il tema «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess».

4.3 Procedura senza richiesta di adeguamento del prestito

Quando non è richiesto un adeguamento del prestito, la trasmissione del modulo è necessaria se la banca sollecita una modifica riguardo ai crediti ceduti o se sussistono eventi di sostituzione.

La banca trasmette alla BNS, via eSurvey, il modulo compilato in tutte le sue parti. Nel modulo devono essere indicati i nuovi crediti da cedere alla BNS nonché i crediti già ceduti. Non vanno (più) riportati nell'elenco i crediti di cui la banca ha richiesto la restituzione.

L'importo del prestito richiesto nel modulo corrisponde al prestito effettivamente in essere, se nel frattempo la banca richiedente liquidità non ha proceduto a rimborsi. Il prestito effettivamente in essere deve essere coperto in ogni tempo da garanzie sufficienti. È inoltre possibile procedere ogni giorno alla sostituzione di garanzie; la copertura può essere cioè aumentata liberamente oppure ridotta fino all'importo del prestito in essere o del prestito richiesto. Qualora la BNS non riesca a elaborare il modulo pervenuto o la copertura risulti insufficiente, la banca viene informata via e-mail ed eSurvey. La banca ha tempo fino alle ore 16.00 per inoltrare via eSurvey un nuovo modulo debitamente compilato alla BNS. L'elenco delle posizioni con i crediti ceduti alla BNS e con le informazioni sull'ammontare del prestito in essere e di quello richiesto può essere scaricato da eSurvey sotto il tema «Processus standard FRC»/«CRF-Standardprozess».

5. Note esplicative sul versamento/rimborso del prestito

Il versamento del prestito avviene a carico di un conto di prestito detenuto presso la BNS a nome della banca. L'accredito viene effettuato sul conto di regolamento SIC della banca, con la causale «SNB-COVID-19-CRF».

Nel caso di una riduzione del prestito il rimborso avviene a cura della banca sul conto di prestito. L'IBAN figura sull'estratto mensile o può essere richiesto a kunden@snb.ch.

Il saldo corrente del conto di prestito costituisce la base di calcolo del pagamento mensile degli interessi esposto nell'estratto mensile. Alla luce delle attuali condizioni di tasso di interesse, la BNS addebita l'interesse dovuto sul conto giro della banca l'ultimo giorno del mese.

6. Contatto

Per domande riguardanti il versamento e il rimborso del prestito e per la registrazione, scrivere a moneymarket@snb.ch o chiamare il numero 058 631 77 00.

Per domande concernenti il tasso applicato al prestito, rivolgersi a kunden@snb.ch.

Per domande relative alle garanzie (p. es. copertura insufficiente, crediti ceduti, ecc.), contattare crf.collateral@snb.ch.

Per domande in merito a eSurvey si prega di consultare la pagina relativa alla trasmissione di dati (disponibile in [francese](#), [tedesco](#) e [inglese](#)) o di contattare dataexchange@snb.ch.

Per domande inerenti alla crittografia della trasmissione per e-mail (certificato) in caso di indisponibilità di eSurvey, contattare crf.support@snb.ch.

7. Modifiche

Versione	Modifiche	Validità da
1.1	Pubblicazione delle istruzioni tecniche	26.03.2020
1.2	Aggiunta del capitolo 1 «Osservazioni generali», spiegazione di campi relativi al «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito»	31.03.2020
1.3	Precisazione sui crediti in conto corrente, diverse modifiche di natura redazionale	02.04.2020
1.4	Precisazione sugli anticipi con scadenza fissa, le modalità di notifica ai mutuatari, il trasferimento di garanzie supplementari a copertura dei crediti, aggiunta del punto 7 «Modifiche»	15.04.2020
1.5	Precisazione sui crediti coperti da fidejussioni o altre garanzie rilasciate dai Cantoni e sui crediti garantiti dal sistema di fidejussioni solidali per le start-up predisposto dalla Confederazione in collaborazione con i Cantoni, requisiti per i campi «ID credito» e «ID programma» nel «Modulo per il trasferimento delle garanzie e l'ottenimento del prestito» e diverse modifiche redazionali	11.05.2020
1.6	Estensione della fascia oraria fino alle ore 16.00 per l'invio del modulo; verifica della copertura sulla base del prestito in essere, tenuto conto dei rimborsi effettuati fino alle ore 17.30; comunicazione dopo le ore 18.00 delle consistenze aggiornate	29.06.2020
1.7	Scambio di dati tramite eSurvey	12.08.2020
1.8	Approfondimenti concernenti i crediti in caso di fallimento del mutuatario e di pagamenti da parte del fornitore della protezione; precisazioni, nelle note esplicative, in merito alla procedura di cessione e ritrasferimento di crediti; aggiornamento dei dati di contatto e varie modifiche di natura redazionale	01.03.2021
1.9	Spiegazione in merito ai campi «Data di inizio del prestito» e «Data di fine del prestito»	22.04.2021
1.10	Adeguamento delle informazioni relative ai pagamenti di interessi all'attuale contesto dei tassi	20.12.2022